

	<b>COMUNE DI CASATENOVO</b>	<b>Numero</b>  3	<b>Data</b>  09/02/2017	<b>Classificazione</b> <b>I-VI</b>
				Proposta n. 8 / 2017

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N 2 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'anno 2017 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	SI
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	SI
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	SI
MALDINI MARINELLA	SI	RAMPIN ROSANNA	AG
PENATI MONICA	AG	TREVISOL LOANA ELEONORA	SI
BAIO ENRICA	SI		

Presenti: 15 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 2

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo: <http://www.comune.casatenovo.lc.it/consiglio-comunale>

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 2 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Casatenovo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con DCC n. 32 del 19/06/2013, divenuto efficace a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL n. 44 - Serie Avvisi e Concorsi del 30/10/2013;
- è necessario riformare lo strumento di governo del territorio a seguito del decreto di decisione del Capo dello Stato che, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha disposto l'annullamento degli atti del PGT per la parte di interesse della Società che aveva presentato il ricorso e ricompresa nell'Ambito di Trasformazione n. 18;
- in conseguenza dell'annullamento parziale, l'Ambito di trasformazione n. 18, incluso nel perimetro del "Comparto di riqualificazione" individuato dall'Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della Soc. Vismara, si trova ad essere privo degli "obiettivi sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale" coerenti con il Documento di Piano e senza alcun riferimento normativo per l'attuazione degli interventi;
- l'Amministrazione Comunale intende ridefinire le modalità di attuazione del processo di trasformazione dell'area occupata dagli stabilimenti industriali dismessi della Vismara e della Vister, che, con altre aree non edificate, costituisce il citato "Comparto di riqualificazione" tutto ricompreso nell'Ambito di Trasformazione n. 18;
- la variante al PGT, secondo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è soggetta alla stessa procedura di adozione/approvazione del PGT, pertanto è stato necessario avviare e attivare il procedimento secondo le disposizioni dello stesso articolo 13 citato.

Preso atto che:

- sia per adeguare gli atti a quanto contenuto nella richiamata decisione del Capo dello Stato, sia per integrare le modalità di attuazione delle trasformazioni all'interno dell'Ambito n. 18, la Variante n. 2 al PGT è volta a conformare gli atti che lo costituiscono ai contenuti dell'Accordo di Programma;
- l'Accordo di Programma prevedeva, come evidenziato dalla delibera regionale di promozione, la rilocalizzazione degli impianti produttivi e il contestuale recupero urbano del Comparto ubicato nel Centro abitato di Casatenovo, vale a dire l'area già occupata dagli stabilimenti, prevedendo la riqualificazione urbanistica per "un riordino funzionale e strutturale dell'abitato con la pianificazione di funzioni compatibili con le destinazioni residenziali e l'inserimento di funzioni pubbliche a servizio della cittadinanza". Nella variante al PRG vennero individuati, pertanto, due comparti: uno di "Rilocalizzazione", in località Sant'Anna di Campofioreno, per la realizzazione del nuovo stabilimento, attraverso un piano attuativo comunale e uno di "Riqualificazione" coincidente con l'intera area occupata dagli stabilimenti produttivi della Vismara e della Vister e comprendente anche alcune aree libere circostanti nonché alcune

proprietà comunali, da attuare con un Programma Integrato di Intervento comunale, secondo le linee guida approvate dal Consiglio Comunale;

- a seguito della dell'approvazione definitiva dell'Accordo e dell'efficacia assunta dalla variante urbanistica sono stati rilasciati i necessari permessi per la costruzione del nuovo Stabilimento;

- l'intero complesso produttivo è stato completato consentendo il trasferimento degli impianti dando così attuazione alla prima parte dell'Accordo riguardante il Comparto di Rilocalizzazione (ambito di rilocalizzazione dell'attività produttiva);

- per il Comparto di Riquilificazione, seguendo le indicazioni delle Linee Guida, venne assegnato l'incarico all'Arch. Cino Zucchi per la redazione di un masterplan dell'intero Comparto e, a seguito della condivisione del progetto da parte degli Operatori e della Pubblica Amministrazione, venne chiesto agli Operatori di presentare la proposta di Programma Integrato di Intervento;

- nonostante i tentativi promossi dall'Amministrazione Comunale di Casatenovo di coordinare gli Operatori al fine di addivenire ad una proposta di Programma pienamente condivisa, entro il termine di scadenza dell'Accordo non veniva presentato un vero e proprio progetto. Durante la fase di studio, venivano, comunque, approfonditi gli indirizzi di pianificazione e approntati degli studi sulla viabilità, sull'approvvigionamento idrico e sul sistema fognario, coerenti con il masterplan condiviso;

- a nulla è servita la proroga concessa dal Collegio di Vigilanza, riunito su richiesta del Comune di Casatenovo il 16 maggio 2014 per la verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, che aveva indicato nel 31 gennaio 2015 la data ultima per la presentazione del Programma Integrato di Intervento;

- il progetto presentato entro la data prefissata, nonostante la riconosciuta qualità dell'impianto urbanistico proposto dallo studio dell'Architetto Zucchi (coerente con gli indirizzi di pianificazione e con gli studi di settore), è stato ritenuto, in fase istruttoria, carente sotto il profilo dei contenuti previsti dalla normativa - statale e regionale - ed era accompagnato da una bozza di convenzione assolutamente priva dei necessari (e obbligatori perché parte dell'Accordo) riferimenti alle Linee Guida approvate dal Consiglio Comunale, per cui non ha potuto seguire l'iter di approvazione;

- nonostante le richieste di dare cognizione dello stato di attuazione del progetto e delle relative integrazioni necessarie per colmare le carenze di cui sopra, formulate nel corso del 2015 e approfondite in numerose riunioni, le parti, non riuscendo a raggiungere un accordo sul contenuto, non provvedevano a produrre una proposta adeguata;

- venne anche riunita la Segreteria Tecnica per l'Accordo di Programma (a cui parteciparono i rappresentanti di tutti gli operatori), fissando un termine ultimo (15 dicembre 2015) per la presentazione degli atti necessari alla formazione del Programma Integrato per la riquilificazione del Centro (o, quantomeno, un documento unitario), sottoscritto da tutti gli operatori;

- contrariamente a quanto concordato nella Segreteria Tecnica non veniva presentato alcun documento unitario bensì proposte indirizzate alla possibilità di presentare Programmi separati e autonomi per comparti individuati dal perimetro delle singole proprietà;

- facendo seguito alle proposte di procedere per comparti autonomi, il 22/03/2016, durante un incontro con il Dirigente e i Funzionari regionali della Struttura Urbanistica e

Progetti per il Territorio, inteso a valutare tali proposte e a verificare la possibilità di attuazione del PII attraverso comparti separati e autonomi, previa integrazione dell'Accordo di Programma con le necessarie indicazioni finalizzate all'attuazione del PII salvaguardando l'autonomia dei singoli Operatori e al conseguimento degli originari obiettivi di recupero e risanamento urbanistico dell'intero comparto, venivano indicati, in linea di massima, alcuni criteri da rispettare per la formulazione di proposte meglio definite:

- ripartizione delle funzioni (residenziale, commerciale, direzionale ...) nel rispetto dei limiti previsti dalle NTA della "Variante Urbanistica" derivante dall'AdP;
- verifica della superficie coperta dai fabbricati, nel rispetto del limite massimo previsto dalle NTA della "Variante Urbanistica" derivante dall'AdP e con riferimento alla superficie fondiaria di proprietà;
- verifica della dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, secondo i parametri dell'articolo 9.1 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT, da localizzare all'interno della superficie territoriale di proprietà;
- verifica della dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico, secondo i parametri dell'articolo 9.1 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT, da localizzare all'interno della superficie territoriale di proprietà;
- localizzazione della struttura pubblica (punto 1) del punto 2) delle Linee Guida richiamate dall'AdP);

- l'Amministrazione Comunale e gli Uffici si sono accordati con la Regione e confrontati con i soggetti privati interessati, per integrare i criteri di cui sopra e definire nuove linee guida per consentire l'attuazione del recupero urbanistico dell'area ora occupata dagli stabilimenti;

- i Soggetti privati hanno formulato autonome proposte di "riprogrammazione urbanistica", che l'Amministrazione comunale ha valutato e cercato di coniugare tra loro in rispondenza alle linee direttrici dell'Accordo di Programma, accogliendo anche le osservazioni che via via venivano manifestate;

- questo lavoro ha evidenziato la necessità di adottare nuovi criteri attuativi per la riqualificazione e il recupero urbano del comparto ubicato nel centro abitato di Casatenovo e ha prodotto le nuove "Linee Guida", la cui bozza è stata approvata dal Consiglio Comunale, per l'integrazione dell'Accordo di Programma, che prevedono la suddivisione in diversi comparti (coincidenti con i perimetri delle proprietà fondiarie) dell'ambito individuato dalla variante urbanistica prodotta dall'Accordo di Programma, conservando l'impianto urbanistico derivante dagli studi promossi dall'Amministrazione comunale;

- le Linee Guida, prevedono, inoltre, alcuni criteri di compensazione/perequazione nonché le tempistiche per la presentazione dei piani e per attivare le procedure e le operazioni di bonifica e di demolizione degli immobili;

- alle stesse viene allegato un "cronoprogramma" di tutte le azioni/operazioni necessarie per l'attuazione dei Programmi Integrati di Intervento;

- il 13 ottobre 2016, il Collegio di Vigilanza ratificava le integrazioni all'Accordo di Programma approvando contestualmente le "nuove linee guida" che fissano ulteriori criteri attuativi che integrano e/o sostituiscono, in parte, quelli già contenuti nelle più volte citate "Linee Guida", che di seguito vengono riassunte:

- suddivisione del Comparto in quattro Comparti: Comparto 1 - Immobiliare Casatenovo, Comparto 2 - Vismara/Ferrarini, Comparto 3 Immobiliare DEVERO, Comparto 4 - Immobiliare Il Chioso;
- assegnazione ai Comparti 1 e 2 delle volumetrie come originariamente suddivise, al Comparto 4 (Il Chioso) viene riconosciuta la volumetria esistente e viene sottratto dall'obbligo di formazione del PII. Provvisoriamente al Comparto 3 non viene assegnata alcuna volumetria;
- sottrazione, in quote proporzionali ai volumi assegnati, della "volumetria per la struttura pubblica" di cui al punto 1) del punto 2) delle Linee Guida (5% della volumetria complessiva = 8.820 m<sup>3</sup>). La "sottrazione" è finalizzata esclusivamente al calcolo delle aree per attrezzature pubbliche al netto del volume che rappresenta già una "struttura pubblica" che potrà essere legittimante collocato su un'area tra quelle previste in cessione;
- redistribuzione della volumetria ai Comparti 1 e 2 al netto della "volumetria per la struttura pubblica";
- per conservare l'impianto urbanistico derivante dagli studi promossi dall'Amministrazione Comunale si confermano: il tracciato stradale principale (soluzione "a raso" con Via Don Rossi, con una eventuale leggera modifica per dare una forma "regolare" all'area di intervento del Comparto 3), lo schema fognario, la piazza nella zona indicata dal masterplan e il "parco urbano" nella zona centrale del Comparto originario, a ridosso dei limiti di proprietà dei Comparti 1,2,3 (uno schema di massima si potrà, eventualmente, allegare alla nuova scheda d'ambito del Documento di Piano della necessaria variante al PGT);
- i parametri edilizi rimangono quelli previsti dalla Variante al PRG generata dall'AdP;
- i parametri urbanistici per la determinazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei parcheggi pubblici sono quelli del Piano dei Servizi del vigente PGT;
- cessione delle aree per la realizzazione del tracciato stradale in base alle superfici ricadenti nei Comparti;
- individuazione delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico in modo autonomo e per le quantità derivanti dalle volumetrie rispettivamente assegnate, all'interno dei singoli Comparti;
- possibilità di "monetizzare" (nel senso che le aree non vengono direttamente cedute) parte delle aree per attrezzature pubbliche (da 7.000 m<sup>2</sup> a 10.000 m<sup>2</sup>) di competenza del Comparto 2, anche attraverso il meccanismo della "compensazione";
- la scheda d'ambito del DdP prevedrà possibilità di una riduzione dell'obbligo di cessione delle aree per attrezzature pubbliche (da 7.000 m<sup>2</sup> a 10.000 m<sup>2</sup>) a carico del Comparto 2. La mancata cessione (ovvero la "monetizzazione") genererà, a "compensazione", diritti edificatori (per un "valore" da 7.000 m<sup>3</sup> a 10.000 m<sup>3</sup>);
- tali diritti edificatori verranno attribuiti (sempre dalla scheda d'ambito) al Comparto 3, sottraendoli al Comparto 2 qualora ceduti ai sensi del punto 11;
- il Comparto 3 dovrà individuare all'interno dell'area di competenza, anche in questo caso a "compensazione" dei diritti edificatori assegnati, le aree non cedute ("monetizzate") dal Comparto 2. Nel caso in cui la superficie del Comparto 3 non risultasse sufficiente alle verifiche urbanistiche, la differenza

potrà essere acquisita dal Comparto 1, preso atto che la Soc. Immobiliare Casatenovo si è dichiarata disposta alla cessione di aree attraverso compenso economico. Nel caso in cui l'individuazione e la cessione delle aree dovesse corrispondere all'intera superficie "monetizzata", le opere di urbanizzazione da eseguire a carico del Comparto 3 verranno scomputate dagli oneri di urbanizzazione dovuti, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri operatori;

- i singoli operatori, in modo autonomo, potranno procedere alla presentazione dei singoli Programmi Integrati di Intervento (entro una data precisa fissata dall'integrazione all'AdP) corredati da autonome convezioni con fidejussioni a garanzie delle opere di spettanza ricadenti all'interno dei Comparti (anche per le bonifiche e le demolizioni). Dopo l'adozione (...) i PII, considerati nel loro complesso - coincidente con l'intero Comparto di Riqualificazione originario - dovranno essere sottoposti ad unica verifica di esclusione dalla VIA;

- deve essere stabilito il valore (oltre alla destinazione) dei "progetti di qualità" - standard qualitativo - (punto o) delle Linee Guida), di cui una parte potrà essere impegnata per la realizzazione del "parco urbano" (in modo autonomo e per i singoli Comparti) in aggiunta alle aree previste in cessione e attrezzate a "parco gioco sport", in ragione di 9 m<sup>2</sup> per ogni abitante teorico insediato (art. 9.1 NTA del Piano dei Servizi).

- le integrazioni alle Linee Guida sono state interamente recepite e riportate negli atti della presente Variante n. 2.

Preso atto che:

- in data 29.7.2016, con deliberazione n° 146 della Giunta Comunale è stata avviata la procedura per la redazione della variante n. 2 al PGT per adeguamento al parere del Consiglio di Stato e integrazioni alle modalità attuative dell'AdT 18;

- in data 27.9.2016, veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento per la variante al Piano di Governo del Territorio finalizzata all'adeguamento al parere del Consiglio di Stato e integrazioni alle modalità attuative dell'AdT 18;

- in data 29.7.2016, con deliberazione n. 147 della Giunta Comunale è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante n. 2 al PGT e sono state individuate l'Autorità procedente e l'Autorità competente;

- vi è una stretta analogia tra la variante urbanistica prodotta dall'Accordo di Programma, già sottoposta a verifica di esclusione, e i contenuti della Variante n. 2 al PGT, predisposta in base al parere del Consiglio di Stato e al successivo provvedimento del Capo dello Stato, che, come già richiamato, annullando gli atti limitatamente all'Ambito di Trasformazione n. 18, dispone, di fatto, che gli stessi siano riformati con il recepimento di tutti i contenuti di carattere urbanistico-edilizio dell'Accordo di Programma, comprese le linee guida, di cui all'articolo 4 del Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, n. 1686 del 25 febbraio 2008 (BURL - Serie Ordinaria - N. 10 del 3 marzo 2008);

- il Comitato per l'Accordo di Programma, Organo avente titolo essendo l'Accordo promosso dalla Regione, su proposta della Segreteria Tecnica, visti gli atti della Conferenza di verifica, ha deciso per l'esclusione dalla VAS in data 13 novembre 2007, e per l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA per il Programma Integrato di Intervento PII in attuazione all'Accordo di Programma;

- per quanto previsto dalla D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761, in particolare negli allegati 1 e 1A ai rispettivi punti 2.3 e 2.2, per il principio di non duplicazione della VAS, sono esclusi dalla VAS i Piani e i Programmi già sottoposti a valutazione e/o alla esclusione;
- in data 25 gennaio 2017 è stato emesso il decreto dell'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, di esclusione dalla VAS della Variante n. 2 al PGT, che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale come "Allegato A";
- la variante al PGT, per quanto sopra, non è soggetta alla VAS;
- le Parti Sociali, convocate con nota del 30.12.2016 alla Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione del loro parere e programmata per il 20.01.2017, non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno fatto pervenire parere alcuno.

Dato atto che:

- la variante comporta la modifica dei seguenti elaborati costituenti gli atti del PGT:
  - Documento di Piano:
    - Tavola 7 - Le trasformazioni
    - Documento 1 - Relazione
    - Documento 8 - Norme di Attuazione
  - Piano dei Servizi:
    - Tavola 4 - Progetto
    - Documento 1 - Relazione
- ai documenti che costituiscono il PGT vengono aggiunti i seguenti elaborati:
  - Relazione per la variante al Documento di Piano
  - Relazione per l'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio

Visto ed esaminato ogni documento che costituisce la Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio negli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli articoli 42 e 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto:

- la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- la DGR n. 8/1562 del 22.12.2005 - Sviluppo del sistema informativo territoriale integrato (SIT);
- la DGR n. 8/1681 del 29.12.2005 - Modalità per la Pianificazione Comunale;
- la DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ;
- la DGR 30/11/2011 - n. 9/2616: Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374"
- il DCR 351/2007 - Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

- la DGR 8/6420 del 27/12/2008 - Determinazione procedura di valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS(art. 4 L.R. n. 12/2005; DCR n. 351/2007);
- la DGR 8/10971 del 30/12/2009 - Determinazione procedura di valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005; Dcr n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16/01/2008 n. 4 - modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
- la DGR 9/761 del 10/11/210 - Determinazione procedura di valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005; DCR n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29/06/2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27/12/2008, n. 8/6420 e 30/12/2009, n. 8/10971;
- la DGR 8/8059 del 19/09/2008 - Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/2005);
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 24 marzo 2009.

Dato atto che la Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nel corso della seduta del 25.01.2017, ha esaminato tutta la documentazione della Variante n.2 del Piano di Governo del Territorio e ha espresso il seguente allegato parere: Favorevole al procedimento di variante al PGT.

Visto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, arch. Claudio Vergani, ha espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. di cui al D.L.vo 18/08/2000, n° 267.

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Marta Comi, nonché l'intervento dei Consiglieri Comunali Loana Trevisol, Marco Pellegrini e del Sindaco-Presidente, Filippo Galbiati che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.ed.i. e dell'art. 58, 5° comma del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale non vengono qui materialmente riportati in quanto ai sensi della normativa medesima sono ricompresi nel "documento" costituito dalla registrazione audio-digitale della seduta.

Ritenuta propria la competenza a Deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.L.vo n° 267/2000.

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione e di entrata non occorre parere contabile di cui all'art.49, c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Loana Trevisol - Movimento Cinque Stelle), espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

D E L I B E R A

- di adottare la Variante n. 2 al PGT per l'adeguamento al parere del Consiglio di stato e per l'integrazione delle modalità attuative dell'AdT 18;  
di prendere atto che la variante non è soggetta alla VAS per le motivazioni riportate nel preambolo;
- di dare atto che, per effetto della Variante vengono modificati i seguenti elaborati che costituiscono gli atti del PGT:
  - Documento di Piano:
    - Tavola 7 - Le trasformazioni
    - Documento 1 - Relazione
    - Documento 8 - Norme di Attuazione
  - Piano dei Servizi:
    - Tavola 4 - Progetto
    - Documento 1 - Relazione
- di dare atto che i documenti di cui sopra, una volta definitivamente approvati, andranno a sostituire gli omologhi già allegati alla delibera di approvazione del PGT e della successiva Variante n. 1;
- di dare atto che ai documenti che costituiscono il PGT vengono aggiunti i seguenti elaborati:
  - Relazione per la variante al Documento di Piano
  - Relazione per l'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio
- di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. al deposito degli atti di P.G.T., entro 90 giorni dalla presente adozione, a pena di inefficacia, nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, al fine della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
- di dare adeguata pubblicità del predetto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano o periodico a diffusione locale, nonché mediante manifesti pubblici;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito presso la Segreteria, saranno trasmessi alla Provincia di Lecco per la valutazione di compatibilità con il PTCP;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito presso la Segreteria, sarà trasmesso all'A.S.L. e all'A.R.P.A. territorialmente competenti al fine della formulazione di eventuali osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale;
- di conferire mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento,

compresa la predisposizione di una copia informatizzata di tutti gli atti citati nel dispositivo della delibera.

Di dare atto altresì che il documento-registrazione audio digitale di cui all'art. 58 - 5° comma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, sarà reso telematicamente pubblico alla pagina relativa al Consiglio Comunale del sito web istituzionale (art. 61 - Reg. C.C. - Pubblicazione delle delibere).

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Loana Trevisol - Movimento Cinque Stelle), espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000, vista la necessità di dar corso con urgenza alle procedure di pubblicazione.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 8**

Ufficio Proponente: **Urbanistica-Edil.Priv.**

Oggetto: **ADOZIONE VARIANTE N 2 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica-Edil.Priv.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/02/2017**

Il Responsabile di Settore

## Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data **02/02/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;107511648866255170420654924839988947648  
mendicino giuseppe;2;119880692929014774525516641404859515030

# ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 3 del 09/02/2017

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N 2 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casatenovo dal 27/02/2017 al 14/03/2017 compreso ed è diventato esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Casatenovo, 20/03/2017

Il Segretario Generale  
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

mendicino giuseppe;1;119880692929014774525516641404859515030